

INTRODUZIONE AL TEMA

SOMMARIO: 1. Tema d'indagine. – 2. Delimitazione del campo d'indagine. – 3. Programma d'indagine.

1. Tema d'indagine

Il tema del lampo di potere¹ che un soggetto può esercitare causando un effetto giuridico che investe un altro soggetto, onerato di attivarsi giudizialmente per contrastare tale effetto, è stato esaminato dagli studiosi del processo civile soprattutto con riguardo alla portata della sentenza emessa al termine del giudizio oppositorio, come risposta ad un bisogno di effettività e di stabilità.

Effettività, nel senso che la difesa del soggetto che ha subito l'esercizio di poteri sostanziali non è effettiva con la mera invalidazione dell'atto opposto, imponendosi invece la necessità di un accertamento della situazione esistente tra le parti e la fissazione di una regola di condotta². Effettività che presuppone la possibilità per la parte di pretendere un effetto profondità (*Tiefenwirkung*) dell'accertamento operato dal giudice, imponendogli di esaminare tutte le censure sollevate ovvero in un determinato ordine³.

Stabilità, nel senso di definire la possibilità e rilevanza di un nuovo esercizio

¹Questa espressione è utilizzata con riferimento al licenziamento da VERDE, *I limiti oggettivi del giudicato nelle controversie di lavoro*, in *Studi in memoria di Corrado Vocino*, Napoli, 1996, 674.

²Si rinvia in particolare a SASSANI, *Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto. Contributo allo studio della tutela dichiarativa nel processo civile e amministrativo*, Padova, 1989, *passim*; ID., *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e tutela civile esecutiva*, Milano, 1997, *passim*, ed ivi riferimenti alla copiosa bibliografia sul tema.

³Cfr., in particolare, oltre alle opere di Sassani di cui alla nota precedente, MENCHINI, *L'ordine di decisione delle questioni di merito nel processo di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 975 ss., in part. 989 ss.; MOTTO, *Ordine di esame delle questioni, interesse ad impugnare ed «accertamento in prosecuzione» nei giudizi di impugnazione di atti di esercizio di poteri sostanziali*, in *Giusto processo civ.*, 2013, 151 ss., in part. 158 ss.; ID., *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, Torino, 2012, 580.

del potere, tenuto conto della sentenza emessa a seguito del precedente esercizio del potere⁴.

L'attenzione è stata quindi posta soprattutto sul prodotto finale del giudizio oppositorio, cioè sulla decisione del giudice e sul rapporto con una (nuova) manifestazione di volontà da parte del titolare del potere, con conclusioni valide generalmente.

Scopo di questo lavoro è invece quello di analizzare il rapporto potere/atto, per stabilire se l'architettura del giudizio oppositorio e, in particolare, i poteri delle parti e del giudice riguardo al controllo del corretto esercizio della situazione potestativa, sono una variabile dipendente dalle diverse modalità di formazione ed esplicazione del lampo di potere e, quindi, di come si presenta l'atto espressione dell'esercizio del potere.

L'analisi dello schema potere/atto serve altresì per verificare se e fino a che punto è ammissibile una tutela civile preventiva per cui il potere di emettere l'atto può essere sindacato giudizialmente prima del suo esercizio; fino a che punto è possibile chiedere un salvacondotto cautelare all'esercizio del potere; fino a che punto è possibile rinunciare a veicolare la propria pretesa tramite l'atto legislativamente previsto ed invece rivolgersi al giudice.

2. *Delimitazione del campo d'indagine*

L'intreccio tra l'iniziativa unilaterale di un soggetto e la reazione del destinatario può avvenire in modi molto diversi.

A) A fronte dell'atto unilaterale è prevista la possibilità di reazione del soggetto destinatario, tale da eliminarne l'efficacia, anche se non ci sono vizi genetici o funzionali dell'atto stesso. Si pensi al rifiuto della remissione di debito (art. 1236 c.c.), alla rinuncia al legato (art. 649 c.c.), alla tecnica di formazione del contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.). Tratto comune a queste ipotesi è che producono effetti favorevoli per il destinatario, il quale però è legittimato ad opporsi, dovendosi rispettare il principio che «è dato investire di una situazione vantaggiosa un soggetto senza la sua volontà, ma non contro»⁵.

⁴Cfr. da ultimo MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, cit., e ivi ulteriori riferimenti.

⁵Così WINDSCHEID, *Diritto delle pandette* (1889), *prima traduzione italiana fatta sull'ultima edizione tedesca da Carlo Fadda e Emilio Bensa*, Torino, 1902, volume III, parte 1, § 643, 457, richiamato da BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 181. Ultroneo ai nostri fini addentrarci nel campo del diritto sostanziale di tali ipotesi e delle distinzioni proposte tra rifiuti eliminativi e rifiuti impeditivi (come sarebbe quello all'eredità) ovvero stabilire il rilievo da dare al silenzio, anche in prospettiva contrattuale (v. ROSSI, *Silenzio e contratto – Silenzio dell'oblato e costituzione del rapporto contrattuale*, Torino, 2001).

B) A fronte dell'atto unilaterale è prevista la possibilità di reazione del soggetto destinatario, che costringe l'autore dell'atto ad agire giudizialmente, per ottenere l'effetto veicolato con l'atto opposto. Si pensi all'abbandono all'assicuratore della nave, delle merci o del nolo (art. 540-542 c. nav.); se l'assicuratore contesta entro trenta giorni la validità dell'abbandono, spetta all'assicurato agire in giudizio per far accertare la validità dell'abbandono e il diritto a percepire l'indennità per perdita totale⁶.

Queste ipotesi sfuggono, quindi, dal campo d'indagine, in quanto il soggetto inciso dall'atto non ha necessità di agire in giudizio. Non c'è inversione dell'iniziativa processuale.

Un contenzioso giudiziale potrà esserci ad es., sulla correttezza formale⁷ e sulla tempestività del rifiuto, ma non è imposto al soggetto destinatario d'iniziare un giudizio oppositorio per impedire il consolidamento della pretesa veicolata con l'atto ovvero per contrastare l'effettività dell'atto ovvero la sua componente di fatto (modifica fattuale determinata dall'atto, anche se non supportata da una valida modifica giuridica).

C) A fronte dell'atto unilaterale non è imposto al soggetto destinatario di reagire entro un termine perentorio né stragiudizialmente né giudizialmente,

Si noti, quanto alla rinuncia al legato, che la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario «al momento della morte del testatore» (art. 649, comma 2, c.c.) e che il legatario «perde il diritto di rinunciare», ove non lo eserciti nel termine fissato dal giudice su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 650 c.c.).

⁶Cfr. Cass. 7 settembre 1998, n. 8848, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1764, con nota di GRIGOLI, *Sulla validità della dichiarazione di abbandono delle merci all'assicuratore*. Cfr. ORIANI, *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale, decadenza*, Padova, 2003, 58 ss., con ulteriori riferimenti di dottrina.

⁷Cfr., ad es., Cass. sez. un. 29 marzo 2011, n. 7098, in *Giur. it.*, 2012, 546, con nota di M.F. GIORGIANNI, *La forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente a oggetto beni immobili*, e in *Nuova giur. civ.*, 2011, I, 917, con nota di F. COSTANTINO, *La rinuncia in forma scritta ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili* e in *Famiglia e dir.*, 2012, 1015, con nota di GELLI, *La forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili secondo le sezioni unite*, e in *Vita not.*, 2011, 1333, con nota di GIUSTOZZI, *Riflessioni in tema di delazione e acquisto del legato*, e in *Riv. not.*, 2011, 1207, con nota di UC-CI, *Natura giuridica e forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili*, e in *Dir. e Giust.* 2011, 13 aprile, con nota di PALOMBELLA, *La rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam*, e in *Il civilista*, 2011, fasc. 12, 29, con nota di CHERUBINO, *Forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili*; Cass. 3 luglio 2000, n. 8878, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1913, con nota critica di NARDI, *Riflessioni in tema di rinuncia al c.d. «legato immobiliare»*. Secondo la S.C. «l'art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato; tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 c.c. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di cassazione». Quindi, un rifiuto eliminativo di un effetto già prodotto; rifiuto da effettuarsi con forma scritta *ad substantiam*.

come ad es. avviene in caso di sanzioni disciplinari conservative⁸.

Fin tanto che non agirà in giudizio per invalidare la sanzione, questa produrrà i suoi effetti, immediati (ad es., perdita di parte della retribuzione, in caso di multa o di sospensione) e indiretti (possibilità di far valere la recidiva entro due anni dalla comminazione della sanzione).

In quest'ipotesi abbiamo un giudizio oppositorio, anche se manca un termine perentorio per opporsi, in considerazione dell'inversione dell'iniziativa processuale e della necessità per il destinatario dell'atto di agire in giudizio, per superare la modifica fattuale e gli effetti giuridici causati dall'atto, anche se *contra legem*.

D) A fronte dell'atto unilaterale è imposto al soggetto destinatario soltanto di opporsi stragiudizialmente entro un breve termine, come ad es. era in caso di licenziamento⁹.

⁸L'art. 7 statuto lavoratori prevede che il lavoratore «può», nei venti giorni successivi all'applicazione della sanzione disciplinare, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato (molto particolare, in quanto di questo collegio fa parte «un rappresentante» nominato da ciascuna delle parti e tale rappresentante, ove fallisca la conciliazione, diventerà arbitro; i due arbitri-rappresentanti si annullano vicendevolmente e le parti possono fare a meno di un difensore, avendo già in seno al collegio il proprio rappresentante, con conseguente risparmio di costi; sarà, quindi, il presidente del collegio a fare da vero ago della bilancia per risolvere il contenzioso). Resta ferma la possibilità per il lavoratore di adire l'autorità giudiziaria. Questa possibilità, però, non è sottoposta ad un termine.

La dimenticanza di un termine entro cui adire l'autorità giudiziaria è probabilmente voluta: il legislatore ha immaginato che il lavoratore può preferire di subire la sanzione (specie se il rapporto di lavoro continua) piuttosto che sobbarcarsi il costo del processo e il temuto peggioramento del clima in azienda, salvo però impugnarla a tempo debito (ad es., se tale sanzione viene sfruttata dal datore di lavoro per giustificare una successiva più grave sanzione, tenuto conto della recidiva). In quest'ipotesi diventa rilevante stabilire se l'atto-sanzione viziato è nullo (e, quindi, nessun termine per l'impugnazione sotto veste di azione di nullità) o annullabile (in tal caso il termine di prescrizione è quello quinquennale dell'azione d'annullamento, previsto dall'art. 1442 c.p.c., come affermato da Cass. 30 marzo 2006, n. 7546).

⁹L'impugnazione del licenziamento, fino al c.d. Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010, n. 183), doveva essere fatta stragiudizialmente entro sessanta giorni e non era altresì imposto un termine per agire giudizialmente. Adesso, invece, è prevista una sequenza decadenziale, con la previsione di un successivo termine per adire il giudice da rispettare a pena d'inefficacia della precedente impugnazione stragiudiziale. Ecco, allora che l'impugnazione stragiudiziale «rappresenta una specie di pre-impugnazione, nel senso che preannuncia l'intento del soggetto interessato di reagire giudizialmente contro il licenziamento», come già osservava GRANDI, *La risoluzione delle controversie in tema di licenziamento individuale. Considerazioni esegetiche sugli artt. 6 e 7 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Procedimento giurisdizionale e procedure stragiudiziali nei licenziamenti individuali*, in *Riv. giur. lav.*, 1967, 404.

Si pensi anche alla (diversa) ipotesi disciplinata dall'art. 2113 c.c.: la rinuncia o la transazione avente ad oggetto diritti di un lavoratore subordinato o parasubordinato derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, ove non avvenute in una sede protetta, sono invalide, ma, per evitare la sanatoria di tale invalidità, il lavoratore è tenuto ad impugnarle «con qualsiasi atto, anche stragiudiziale ... idoneo a renderne nota la volontà». Anche in quest'ipotesi non è

Si può discutere, nel silenzio della legge, sulla portata dell'impugnazione stragiudiziale, cioè se comporti o meno «l'immediata caducazione dell'effetto prodotto dall'atto contestato», come nelle ipotesi delineate sub A) e B)¹⁰.

A differenza però delle ipotesi sub A) e B), viene in considerazione la componente fattuale dell'atto, cioè la capacità di giustificare *de facto* una modifica fattuale (nel nostro caso, estromissione del lavoratore), anche se non supportata da una valida modifica giuridica.

Del resto, nel caso in cui si qualifichi l'atto di licenziamento viziato come inefficace *ab origine*, non c'è nemmeno bisogno di attribuire all'impugnazione stragiudiziale la capacità d'immediata caducazione dell'effetto prodotto.

Ciò che rilevava e rileva è la componente di fatto dell'atto licenziamento, il quale, anche se inefficace (*ab origine* o soltanto a seguito dell'impugnazione stragiudiziale), era ed è in grado di determinare una modifica della realtà fattuale, con l'estromissione del lavoratore dal posto di lavoro. Pertanto, per superare questa componente di fatto, sta al lavoratore rivolgersi al giudice¹¹. Si rientra nel giudizio oppositorio¹².

E) A fronte dell'atto unilaterale è imposto al soggetto destinatario di opporsi giudizialmente, entro un breve termine, per impedire il consolidamento dell'atto

richiesta un'impugnazione giudiziale per conseguire l'invalidazione della rinuncia o della transazione. Stavolta però l'impugnazione stragiudiziale proviene dallo stesso autore dell'atto e serve ad impedire non già il consolidamento dell'efficacia dell'atto (e della pretesa o effetto con esso veicolati), ma la sanatoria dell'invalidità dell'atto.

¹⁰ V., in particolare, ORIANI, *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*, cit., secondo il quale, ove il legislatore preveda soltanto un termine perentorio per l'impugnazione stragiudiziale, tale previsione va controbalanciata «con l'immediata caducazione dell'effetto prodotto dall'atto contestato» (142), in quanto «è da ritenere, in mancanza di una norma *ad hoc*, che la impugnazione abbia idoneità a far venir meno retroattivamente gli effetti dell'atto unilaterale» (158). L'Autore applicava poi tali conclusioni all'ipotesi dell'impugnazione del licenziamento, che, fino al c.d. Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010, n. 183), doveva essere fatta stragiudizialmente entro sessanta giorni, senza la previsione di un successivo breve termine per adire il giudice a pena d'inefficacia della precedente impugnazione stragiudiziale. L'Autore arrivava così a sostenere che, una volta impugnato stragiudizialmente il licenziamento, quest'ultimo non è più in grado di estinguere il rapporto di lavoro e, pertanto, il lavoratore poteva agevolmente ottenere un decreto ingiuntivo in ordine alle retribuzioni maturate o un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* di reintegra nel posto di lavoro, sempre che ricorra l'irreparabilità del pregiudizio, mentre il *fumus boni iuris* è *in re ipsa*, dato che l'impugnativa stragiudiziale ha già ripristinato il rapporto di lavoro (168 s.).

¹¹ È quanto già riconosceva ORIANI, *Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza*, cit., 168.

¹² L'effetto caducatorio conseguente alla sola impugnazione stragiudiziale rileva sulla natura del giudizio (di accertamento e non costitutivo) e sull'inapplicabilità del termine di prescrizione previsto per l'azione di annullamento. Quest'ultimo aspetto, con riferimento alla delicata ipotesi del licenziamento, è oramai superato, essendo imposto al lavoratore di "dare fiato alle trombe", cioè di rivolgersi al giudice entro centottanta giorni dall'impugnazione stragiudiziale, salva l'ipotesi del licenziamento orale.

(e di ciò che esso veicola) ovvero per contrastare l'effettività dell'atto (cioè la capacità di attuare coattivamente la pretesa veicolata con l'atto). È l'ipotesi tipica del giudizio oppositorio, essendo fuor di dubbio che sta al soggetto inciso dall'atto difendersi, indossando le vesti di attore¹³.

In sintesi, il campo d'indagine è delimitato alle ipotesi in cui c'è un atto, espressione di una situazione potestativa, a cui il destinatario è tenuto a reagire giudizialmente per impedirne il consolidamento (e di ciò che l'atto veicola) ovvero per contrastarne l'effettività (cioè la capacità di attuare coattivamente la pretesa veicolata con l'atto) ovvero la sua componente di fatto (modifica fattuale determinata dall'atto, anche se non supportata da una valida modifica giuridica), anche in mancanza di un termine perentorio per reagire giudizialmente.

Il campo d'indagine è inoltre ristretto allo schema potere/atto cui segue un giudizio *civile* oppositorio, in quanto gli atti e i giudizi tributari o amministrativi, pur presentando caratteristiche comuni, risentono della disciplina, sostanziale e processuale, per essi prevista.

3. Programma d'indagine

L'indagine parte dallo studio del rapporto potere/atto/effetto, per comprendere innanzitutto il diverso ruolo che può assumere la dichiarazione di volontà, come elemento interno o esterno alla fattispecie costitutiva dell'effetto; quindi, verrà scomposta la fattispecie dell'effetto per evidenziarne gli elementi costitutivi, per poi accentrare l'analisi sulla tecnica di formazione e manifestazione della volontà, talvolta improntata al principio di oralità o di eventualità, e quanto e come la tecnica adottata rilevi in relazione all'atto di manifestazione di volontà e alla possibilità di variare/integrare la motivazione fattuale dell'atto.

In altre ipotesi, quando la situazione potestativa è causale, cioè richiedente per il legittimo esercizio l'esistenza di determinate circostanze fattuali, il titolare del potere può essere tenuto a specificare quali esse siano; la situazione potestativa si presenta come un *droit causé*; i fatti storici assumeranno rilevanza giuridi-

¹³ Ad es., l'atto di licenziamento può essere *ab origine* nullo e, quindi, inefficace, ma comunque il soggetto inciso è tenuto a reagire per contrastare l'effettività del recesso (il lavoratore è estromesso dal posto di lavoro) nonché la stabilizzazione anche giuridica dell'effetto conformativo, in caso di mancata tempestiva reazione (v. *infra* parte III, paragrafo 8, sul binomio nullità/inefficacia e sulla temporaneità dell'azione di impugnativa); ovvero, l'atto di licenziamento può essere efficace fin dalla sua comminazione e la tempestiva reazione da parte del soggetto inciso serve ad evitare il consolidamento dell'efficacia (ad es., le ipotesi residuali di c.d. tutela reale attenuata, come nelle ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 7); ovvero, l'atto di licenziamento può essere stabilmente efficace, anche se illegittimo, con scivolamento verso forme di *liability rules* (v. *infra* parte I, paragrafo 11). V. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, 12^a ed., Torino, 2019, 34 s.

ca causale soltanto *a seguito* della manifestazione di volontà del titolare del potere e *non prima* del momento in cui tale manifestazione di volontà sarà ricevuta dal destinatario; l'atto di esercizio del potere deve essere «vestito» ed inoltre, in caso di impugnazione, è preclusa al titolare del potere la possibilità di «cambiare vestito» all'atto di esercizio del potere, cioè di far entrare nell'involucro processuale altri fatti giustificanti quell'atto esercizio di potere.

L'analisi va poi completata con lo studio della situazione giuridica in cui si trova il soggetto destinatario dell'atto di esercizio del potere, anche al fine di comprendere se rende rilevanti nuove circostanze fattuali, da versare poi nel successivo giudizio oppositorio, ovvero se lo stesso tende semplicemente alla ricerca o alla verifica dell'esistenza di un *Wurm im Innern* alla fattispecie dell'effetto.

Questo è quanto sarà trattato relativamente all'inquadramento sostanziale, dato che non l'analisi, ma l'elaborato deve rispondere ad un criterio di funzionalità o meglio di essenzialità, nel senso che deve essere versato nel testo tutto quanto, ma soltanto quanto, è necessario per verificare l'ipotesi di lavoro indicata *retro* nel primo paragrafo.

Nella seconda parte, i risultati acquisiti circa lo schema potere/atto e la diversità, strutturale oltre che funzionale, del *Gestaltungsrecht* rispetto al *Gestaltungsklagerecht*, spingono a indagare se e fino a che punto sia vincolante la regola «se puoi, allora devi», ovvero se e quando può essere dedotta in giudizio una situazione potestativa ancora non esercitata, per poi vedere quali forme di tutela, in via preventiva all'esercizio della situazione potestativa, possono dare una risposta al bisogno di sicurezza giuridica (*Rechtssicherheitsbedürfnis*), al «diritto di non sbagliare».

Si arriva così alla tutela oppositoria, per verificare e stabilire se varia l'architettura dell'edificio processuale e i rispettivi poteri delle parti e del giudice, a seconda delle modalità di esercizio e della disciplina della situazione potestativa esercitata.

Questi i tratti da esaminare: tecnica di formazione dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso di stabilire se la domanda deve o meno essere sostanziata (*schlüssig*), con divieto di introdurre altri motivi di opposizione; capacità contenutistica del giudizio d'opposizione, per verificare inoltre se il titolare del potere ha o meno la possibilità di far valere ulteriori circostanze non indicate nell'atto, ma fondanti la pretesa conformativa veicolata con l'atto; possibilità o meno per il giudice di rilevare d'ufficio motivi d'invalidità non fatti valere dall'opponente.

Sono questi i temi più controversi, specialmente dopo l'intervento delle Sezioni unite¹⁴ sulla possibilità di rilievo d'ufficio dei profili di nullità, anche se ri-

¹⁴ Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 (e 26243), in *Foro it.*, 2015, I, 862, con note di ADORNO, *Sulla rilevanza d'ufficio della nullità contrattuale: il nuovo intervento delle sezioni unite*; PARDOLESI-PALMIERI, *Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi)*; DI CIOMMO, *La rilevanza d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio*;

servate ad una sola parte, nei giudizi di impugnativa negoziale.

Questi sono i temi che risentono della diversità di disciplina e di esercizio delle situazioni potestative del privato; questi i temi che si cercherà di «mettere a fuoco»¹⁵.

PAGLIANTINI, *Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: «quid iuris?»*; MENCHINI, *Le sezioni unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*; PROTO PISANI, *Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite*; nonché in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, 299, con nota di RIZZO, *Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio*; nonché in *Corriere giur.*, 2015, 88, con nota di V. CARBONE, *«Porte aperte» delle sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto*; nonché in *Contratti*, 2015, 113, con nota di PAGLIANTINI, *Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della cassazione ... a mo' di bussola per rivedere Itaca*; nonché in *Giur. it.*, 2015, 70, con nota di PAGNI, *Il «sistema» delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite*; nonché in *Giusto processo civ.*, 2015, 137, con nota di PAGLIANTINI, *«Parigi val bene una messa»? Le sezioni unite su rilievo d'ufficio della nullità e c.d. giudicato implicito*; nonché in *Danno e resp.*, 2015, 592, con nota di FORNASARI, *Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e di LAGHEZZA, Declaratoria officiosa della nullità del contratto e sezioni unite 2.0: il giudicato implicito*; in *Giur. it.*, 2015, 1386, con nota di BOVE, *Rilievo d'ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali*; nonché in *Giur. comm.*, 2015, II, 970, con nota di DELLI PRISCOLI, *Rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, contraente «debole» e tutela del mercato*; in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1560, con nota di GIUSSANI, *Appunti dalla lezione sul giudicato delle sezioni unite*; in *Rass. avv. Stato*, 2017, fasc. 4, 24, con nota di VISENTINI, *«La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è sempre orale» art. 180 c.p.c. (nella redazione del '42)*. V. anche CONSOLO e GODIO, *Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale*, in *Corriere giur.*, 2015, 225 ss. e adesso in CONSOLO, *Passaggiate e passacaglie sul confine tra diritto civile e processuale*, Torino, 2015, 108 ss.

¹⁵ V. ECO, *Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche*, 12^a ed., Milano, 2001, 23 s., che, nel contrapporre la tesi panoramica alla tesi monografica, utilizza questo esempio: «deve cambiare la tecnica, deve cambiare, in termini fotografici, il fuoco». Il «fuoco» deve essere concentrato sul tema d'indagine, senza perdere d'occhio il panorama, che però rimane sullo sfondo e può anche apparire «un po' sfocato, incompleto o di seconda mano», aggiungendo che «un conto è usare il panorama come sfondo, un conto fare un quadro panoramico. Un conto è dipingere il ritratto di un gentiluomo sullo sfondo di una campagna con un fiume, un conto dipingere campi, valli e fiumi». Insomma, l'intento è di fare un lavoro monografico senza indulgere a inutili digressioni, utili soltanto a dimostrare la conoscenza della materia, ma dannose per la fruibilità del tema d'indagine.